Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 26 aprile 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 368.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRAIDO Edoardo di Luigi e di De Nardi Caterina, nato a Vittorio Veneto nel 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dava alla causa della libertà ogni energia prima coi Gruppi di Azione, poi con la Brigata Piave. Denunziato dall'infamia di un delatore veniva catturato mentre, solo, per ragioni di servizio si trasferiva da un distaccamento all'altro. Sottoposto ad interrogatorio taceva. Seviziato con gli arti fratturati, con gli occhi asportati, le mascelle frantumate, persisteva fieramente nel silenzio finchè gli aguzzini, furenti, lo finirono a colpi di mitra. Imperituro esempio di eroica e cosciente fedeltà ai superiori ideali di Patria e libertà. — Camposanto di Tarzo, 21 novembre 1944.

COMESSATTI Carlo fu Bonaldo e fu Barbetti Amelia, nato a Trevignano Udinese nel 1917, partigiano combattente. — Ribelle all'imposizione teutonica, aderiva entusiasta al movimento partigiano e costituiva subito un banda alla testa della quale partecipava ad ardite azioni di guerriglia e sabotaggio, danneggiava gravemente un'importante via ferroviaria. Pur essendo braccato dalle polizie nazifasciste che ripetutamente perquisivano la sua casa, continuava la sua attività e in numerosi combattimenti contro i tedeschi dava luminose prove di indomito e cosciente coraggio. Nominato membro e poi capo di Stato Maggiore del Comando militare regionale veneto, dimostrava altissime doti di organizzatore e animatore. Preparando e dirigendo la gloriosa insurrezione, contribuiva grandemente alla resa incondizionata delle forze fasciste del Veneto e di quelle tedesche a Padova. Nobile figura di capo cosciente e valoroso. — Veneto, 8 settembre 1943-5 maggio 1945.

BAGGIO Vasco di Giovanni Battista e di Zambusi Mercedes, nato a Cittadella nel 1922, partigiano combattente. — Vice comandante del Gruppo brigate «Damiano Chiesa», partigiano tra i migliori, incurante della caccia accanita cui era fatto segno, si dedicava instancabilmente per l'organizzazione dei reparti ed effettuava personalmente compiti informativi e azioni di sabotaggio, superando rischi mortali. Mutilato del braccio destro in combattimento, persisteva nella strada intrapresa partecipando al brillamento e danneggiamento di diversi ponti. Interveniva con azione brillante con i suoi reparti in tutti i combattimenti per la liberazione della zona facendo ancora rifulgere il suo indomito coraggio. Bell'esempio di comandante capace e valoroso. — Veneto, dicembre 1943-aprile 1945.

BETTAREL Orlandino fu Antonio e di Cipriani Luigia, nato a Fregona nel 1919, partigiano combattente. — Cospiratore e combattente della guerra partigiana, lottò per il riscatto della Patria come gregario e come comandante, sempre primo nel pericolo, sempre pronto a tutto osare. Alla testa di un gruppo di sabotatori danneggiava seriamente il ponte ferroviario della «Gobba» travolgendo i carri ferroviari che vi transitavano. Tre volte catturato, eroicamente taceva, non fiaccato dalle disumane torture e, riuscito ad evadere, ancora impugnava con rinnovato entusiasmo le armi contro l'odiato oppressore, confermando nelle giornate radiose dell'insurrezione, alla testa dei suoi reparti, le belle doti di prode soldato. — Marca Trevigiana, novembre 1943-aprile 1945.

FIORENTINI Bruno di Attilio e fu Olga Sonnino, nato a Roma nel 1918, partigiano combattente. — Fra i primi ad insorgere contro la denominazione tedesca, dimostrò subito meravigliose doti di organizzatore ed animatore. In un aspro e critico combattimento, caduto il comandante della formazione partigiana ne assumeva d'iniziativa il comando ed incitando con la parola e con l'esempio i dipendenti infondeva loro alto spirito combattivo e li trascinava, galvanizzati dal suo valore, alla vittoria. In seguito, in servizio di informazioni e di collegamento per un Comando alleato, attraversava più volte il fronte operando con mirabile audacia e con grande sprezzo del pericolo, nel cuore dello schieramento tedesco e portando sempre a termine con ottimi risultati tutti i rischiosissimi compiti affidatigli. — Siena, novembre 1943-luglio 1944.

GIAVI Giovanni fu Angelo e di Pietrobon Lina, nato a Padova nel 1906, partigiano combattente. — Fu tra i primi ad organizzare il movimento partigiano cui prese attiva parte in vari combattimenti contro i nazi-fascisti. Commissario di brigata partigiana trasfondeva nei dipendenti il suo entusiasmo e partecipava personalmente ad ardite azioni di sabotaggio e a numerosi combattimenti durante uno dei quali riusciva a mettere in salvo un gruppo di partigiani del suo reparto. Accerchiato dai nazi-fascisti si apriva un varco a viva forza, e, benchè ferito, sfuggiva alla cattura. Nei giorni gloriosi dell'insurrezione, assunto volontariamente il comando di due battaglioni li guidava all'attacco con coraggio e perizia. Alla testa di un gruppo di volontari investiva una forte colonna tedesca e la costringeva alla resa, salvando dalla distruzione la zona affidatagli. Nobile esempio di belle virtù civili e militari. — Veneto, 8 settembre 1943-5 maggio 1944.

GIUST Giuseppe di Evaristo, nato a Sarone di Caneva nel 1920, partigiano combattente. — Con slancio generoso fin dal settembre 1943 organizzava gruppi di partigiani combattenti e partecipava con essi a molteplici arditissime azioni di guerriglia disarmando vari posti di blocco e presidi fascisti e danneggiando seriamente un'importante arteria ferroviaria distinguendosi sempre per capacità, ardimento, e sprezzo del pericolo. Nominato comandante di Brigata partigiana la guidava con indomito valore in duri combattimenti causando al nemico sensibili perdite, la cattura di molti prigionieri e di un ingente bottino di guerra. Nei giorni della liberazione, alla testa dei suoi uomini dava largo contributo alla vittoria finale, occupando nove Comuni, catturando centinaia di automezzi e carri armati e numerosi prigionieri fra i quali il generale comandante della polizia tedesca in Italia. Nobile esempio di comandante capace e valoroso. — Veneto, settembre 1943 aprile 1945).

SARTOR Gino di Giacomo e di Reginato Maria, nato a Sisson (California) nel 1922, partigiano combattente. — Comandante di brigata partigiana, la guidava in numerosissime ardite azioni di guerriglia e sabotaggio che disorganizzavano le vie di comunicazione e i punti nevralgici del nemico, distinguendosi sempre per instancabile attività, capacità di comando e audacia senza pari. Nel periodo dell'insurrezione, alla testa delle sue unità, contribuiva efficacemente all'annientamento del nemico, liberando la zona a lui affidata e catturando un in-

gente numero di prigionieri e molto materiale bellico. Magnifico esempio di combattente valoroso animatore e trascinatore di uomini. — Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

MENEGHETTI Egidio fu Umberto e di Spepagno Clorinda, nato a Verona, partigiano combattente. — Degno continuatore del fiero patriottismo che fu faro del primo Risorgimento italiano raccoglieva il grido di dolore della Patria oppressa ed investito delle maggiori responsabilità diveniva anima del movimento cospirativo del Veneto. Componente del 1° Esecutivo militare regionale e successivamente presidente del C.L.N. veneto, potenziava l'organizzazione di tutte le formazioni partigiane del Veneto; quale commissario politico di Brigata dimostrava preclari doti di comandante valoroso e di entusiasta trascinatore. Sacrificati anche i più cari affetti familiari, braccato dalle polizie nazi-fasciste, oppresso dal dolore e bruciato dalla fiamma dell'amor di Patria, rimaneva al suo posto di lotta ed intensificava la propria attività per ancora tutto dare alla causa che fu la stessa per cui lottarono i suoi avi. Arrestato e messo ai ceppi, deportato, seviziato e straziato nelle carni come lo era nell'animo, opponeva fiero silenzio fino al giorno in cui la folgorante vittoria partigiana lo restituiva alla Patria oramai libera dall'oppressione e dalla schiavitù. Nobilissima figura di cospiratore e di artefice di libertà. — Fronte di resistenza. — Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CAVINATO Antonio fu Luigi, nato a Curtarolo (Padova) nel 1895, capitano di artiglieria di complemento, partigiano combattente. — Precursore della lotta antfascista, perseguitato politico, evadendo più volte dal carcere, organizzò durante l'avvento del fascismo, nuclei di resistenza a Padova e Torino. Perseguitato anche nella propria famiglia, incurante dei gravissimi pericoli cui si esponeva, proseguì nella sua opera di combattente e di organizzatore nelle file partigiane. Membro del Comando regionale veneto e del Comitato di liberazione nazionale di Venezia, fu in ogni circostanza animatore instancabile. Negli splendenti giorni dell'insurrezione fu uno dei dirigenti delle battaglie per la liberazione di Venezia, cacciandone l'invasore prima dell'arrivo degli alleati. Suscitatore di energie, animatore di uomini, alla causa della Patria dedicò esemplarmente tutto se stesso. — Veneto, 8 settembre 1943 aprile 1945.

DALLA ZUANA Francesco di Giacomo e di Pontavollo Maria Maddalena, nato a Valstagna Vicenza), sacerdote, partigiano combattente. — Sacerdote e patriota prendeva parte attiva alla lotta contro il nazifascismo svolgendo incessante, coraggiosa e fattiva opera di propaganda contro gli oppressori d'Italia. Nei giorni dell'insurrezione, mentre infuriava la battaglia, allo scopo umanitario di evitare altro spargimento di sangue, volontariamente si offriva per attraversare la linea del fuoco e chiedere la resa delle forze tedesche di Padova. Gravemente colpito a tradimento, nonostante l'abbondante emorragia, trovava in sè la forza per incitare ancora i partigiani a persistere nel combattimento. Nobile figura di eroico sacerdote soldato. — Padova, 20 aprile 1945.

(2770)

Decreto 13 *settembre* 1948
registrato alla Corte dei conti il 26 *ottobre* 1948
registro Presidenza n. 19, *foglio n.* 379.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SIGHIERI Ettore fu Ivo e di Carpi Dora, nato a Marina di Pisa nel 1917, tenente A.N. in servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — Ufficiale di forte carattere e di elevati sentimenti patriottici, partecipava per tutto il periodo dell'oppressione nazifascista, senza mai darsi tregua, alla lotta per la liberazione della Patria. Al comando di formazioni partigiane, ragguardevoli per forza ed armamento, assolse importanti incarichi operativi affidati alla sua capacità ed al suo valore, distinguendosi per prontezza di iniziativa, coraggio e sprezzo del pericolo. Situazioni particolarmente difficili e critiche per superiorità dell'avversario e per asprezza di terreno, furono da lui affrontate e superate e sempre ed ovunque rifulse il suo valore che, in ogni circostanza, fu di esempio ed incitamento a combattere, a resistere e a vincere. Magnifica figura di comandante capace, ardito e sereno nel pericolo. — Vidiciatico, Lizzano in Belvedere, Sestola, Fano, Montefiorino, 1° ottobre 1943-21 aprile 1945.

(2789)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1949, n. 462.

Aumento delle tasse annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le tasse annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1949, rispettivamente in lire 250 e in lire 150.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 8 luglio 1949, n. 463.

Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946, n. 622, è sostituito dai due comma seguenti:

« E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.

Il divieto di pubblicità previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 8 luglio 1949, n. 464.

Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti:

« Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente:

1. Per le missioni effettuate fuori della circoscrizione del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

2. Per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo:

a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore:
agenti di ruolo . . . . L. 1090
agenti non di ruolo ed operai . . . » 1000

b) indennità di sola pernottazione:
agenti di ruolo . . . . L. 690
agenti non di ruolo ed operai . . . » 625

c) diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:
agenti di ruolo . . . . L. 400
agenti non di ruolo ed operai . . . » 375

Per le assenze eccedenti le dieci ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente alla eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti;

d) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali:
agenti di ruolo . . . . L. 400
agenti non di ruolo ed operai specializzati . . . . » 250
operai manovali . . . . » 150

e) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dalla Amministrazione: agenti ed operai lire 1 a chilometro;

f) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 6 a chilometro ».

Art. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° agosto 1949, n. 465.

Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione al Trattato del Nord-Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — PICCIONI — PORZIO — TREMELLONI — GIOVANNINI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — VANONI — PELLA — PACCIARDI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — JERVOLINO — LOMBARDO — FANFANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1949.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima EFES con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 25 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'11 aprile 1949, e nei quotidiani: « Il Globo » di Roma e « La Nazione Italiana » di Firenze, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima EFES fabbrica di argenteria, con sede in Firenze, affidandone l'incarico al sequestratario dott. Porzio Donato;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta:

che non sono state presentate al visto n. 8000 azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale, che da accertamenti eseguiti, risultano di proprietà di persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 dicembre 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima EFES fabbrica di argenteria, con sede in Firenze, via Tornabuoni n. 5:

n. 8000 azioni non presentate al visto e che, da accertamenti eseguiti, sono risultate di proprietà di persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima EFES fabbrica di argenteria con sede in Firenze, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci. e che, sotto la vigilanza del sequestratario saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Autorizzazione al Credito Commerciale, con sede sociale in Cremona, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Milano e Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Credito commerciale, con sede sociale in Cremona;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il Credito commerciale, con sede sociale in Cremona, è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Opera, Carpiano, Mediglia, Colturano, Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Villanova Sillaro, Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense, Massalengo, Terranova dei Passerini, San Fiorano, Camairago, Fombio e Cavacurta (in provincia di Milano) e di Broni, San Cipriano Pavese, Castana, Cigognola, Pietra dei Giorgi, Santa Giuletta, Redavalle, Barbianello, Casanova Lonati, Campospinoso Albaredo e Mezzanino (in provincia di Pavia) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Plataci (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Decreta:

Il signor Brunetti Nicolino fu Michele è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Plataci (Cosenza), in sostituzione del dott. Brunetti Silvio dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3029)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Goni (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Goni, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Goni (Cagliari) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione di che al titolo 7°, capo 3° del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 ed al capo 7° del menzionato testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Goni (Cagliari) e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle frazioni di Santerno e Camerlona del comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna) è autorizzata a compiere nel territorio delle frazioni di Santerno e Camerlona del comune di Ravenna operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3032)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Autorizzazione alla Banca popolare di Vicenza a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Vicenza;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Vicenza è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Albettone, Arsiero, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Dueville, Gambellara, Lusiana, Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Noventa Vicentina, Piovene Rocchette, Ponte di Barbarano, Ponte di Nanto, Saldrigo, Schio e Villaganzerla, (in provincia di Vicenza) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1949.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1948 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 27 aprile 1945;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Arani Agostino fu Odoardo, residente a Roma;
Arcelli Angelo fu Giuseppe, residente a Milano;
Arvigo Giorgio fu Luigi, residente a Genova;
Barillà Gaetano fu Giuseppe, residente a Roma;
Benalli Alvise di Salvatore, residente a Torino;
Benevento Angelo fu Bonaventura, residente a Lodi;
Boezi Guido fu Ernesto, residente a Roma;
Bonacci Goffredo fu Tullio, residente a Roma;
Boratto Domenico fu Alfredo, residente ad Alessandria;
Borghesan Andrea di Carlo Emanuele, residente a Cagliari;
Burlini Sebastiano fu Giuseppe, residente a Padova;
Cammalleri Calogero fu Francesco, residente a Canicattì;
Cantoni Raffaele fu Lelio, residente a Roma;
Casa Oscar fu Luigi, residente ad Aiello (Udine);
Casagrande Guido fu Paolo, residente a Milano;
Castenetto Gino di Antonio, residente a Milano;
Catania Giuseppe fu Giuseppe, residente a Trapani;
Cattaneo Enrico fu Giovanni Battista, residente a Milano;
Cesari Emiliano fu Alessandro, residente a Roma;
Chiaramello Domenico fu Andrea, residente a Torino;
Chiarusi Alessandro fu Gino, residente a Roma;
Ciantini Alfredo fu Enrico, residente a Roma;
Clerici Giuseppe fu Domenico, residente a Como;
Colombo Armando fu Santo, residente a Genova;
Corte Urbano Ermanno fu Sereno, residente a Ventimiglia;
Da Passano Marcello fu Manfredo, residente a La Spezia;
De Palma Arnaldo fu Giuseppantonio, residente a Como;
Depperu Giuseppe di Giovanni, residente a Cagliari;
Di Giacomo Giovanni di Gabriele, residente a Terni;
D'Urso Giuseppe di Lorenzo, residente a Livorno;
Elena Nicolò di Attilio, residente a Genova;
Facco Antonio fu Giovanni, residente a Chiampo (Vicenza);
Fantini Pio fu Giuseppe, residente a Milano;
Favorini Francesco di Geremia, residente a Roma;
Ferlini Ermete fu Giuseppe, residente ad Alessandria;
Ferrara Igino fu Luigi, residente a Pavia;
Ferrero Riccardo fu Carlo Michele, residente a Torino;
Finizio Ferdinando fu Giuseppe, residente a Milano;
Fioramonti Vincenzo fu Teopisto, residente a Milano;
Fumagalli Ambrogio fu Giovanni, residente a Milano;
Fumagalli Carlo fu Augusto, residente a Milano;
Gallina Aldo fu Giuseppe, residente a Torino;
Gardino Pietro di Antonio, residente a Milano;
Garzoglio Giuseppe fu Edoardo, residente a Roma;
Gasperi Mario fu Umberto, residente a Roma;
Gervasoni Mario fu Francesco, residente a Bergamo;
Ghirardo Ettore di Antonio, residente a Genova;
Giugia Matteo fu Giuseppe, residente a Roma;
Gualassini Giuseppe di Pietro Giovanni, residente a Milano;
Guerrieri Vittorio fu Alberto, residente a Livorno;
Lampertico Edoardo fu Giuseppe, residente a Milano;
Lardaruccio Vincenzo fu Sebastiano, residente a Milano;
Lazzari Tommaso fu Ippolito, residente a Roma;
Littardi Domenico di Lodovico, residente a Savona;
Magrini Tullio fu Cesare, residente a Bologna;
Maltese Pietro di Francesco, residente a Trapani;
Manzoni Paolo fu Ambrogio, residente a Milano;
Marello Secondo fu Giovanni, residente a Firenze;
Marino Lucio di Francescopaolo, residente a Milano;
Marta Arnaldo di Ciro, residente a Roma;
Martini Demetrio fu Ottavio, residente a Milano;
Massiglia Roberto di Pietro, residente a Torino;
Mazzoldi Vittorio di Guido, residente a Belluno;
Melzi Marco fu Angelo, residente a Milano;
Mirabella Giuseppe fu Antonino, residente a Trapani;
Mollica Fortunato fu Antonino, residente a Catania;
Monet Mario fu Egidio, residente a Torino;
Morbidelli Augusto fu Giovanni, residente a Roma;
Morganti Luigi fu Metello, residente a Terni;
Muratore Alberto Francesco di Giovanni, residente a Torino;
Orvieto Alfredo fu Augusto, residente a Firenze;
Panizza Mario di Bartolomeo, residente ad Alessandria;
Pedemonte Eugenio di Ernesto, residente a Genova;
Piccaluga Vitaliano fu Angelo, residente a Milano;
Porzio Donato fu Oreste, residente a Firenze;
Potestà Pietro fu Girolamo, residente a Ragusa;
Profili Luigi fu Tullio, residente a Spoleto;
Righetti Mario di Annibale, residente a Firenze;
Roccavilla Mario di Giovanni Battista, residente a Torino;
Roda Giuseppe di Vincenzo, residente a Milano;
Rodighiero Vincenzo fu Cristiano, residente a Padova;
Romizi Guido fu Luigi, residente a Perugia;
Rossi Alessandro fu Domenico, residente a Torino;
Rossi Attilio fu Antonio, residente a Genova;
Rovida Italo di Cesare, residente a Genova;
Satta Arnaldo fu Pietro, residente a Sassari;
Scauri Adriano di Ciro, residente a Roma;
Secchi Umberto fu Antonio, residente a Milano;
Simili Silvestro fu Giuseppe, residente a Catania;
Speroni Costantino Felice fu Enrico, residente a Milano;

Sporeni Silvio di Annibale, residente a Milano;
Tedeschi Oscar di Sabato, residente a Roma;
Tedesco Michele di Giuseppe, residente a Trapani;
Tiddi Caio fu Pietro, residente a Roma;
Vidas Pietro fu Vincenzo, residente a Roma;
Violante Nicola fu Giuseppe, residente a Roma;
Vismara Francesco fu Luigi, residente a Roma;
Zancani Vincenzo fu Antonio, residente a Roma;
Zilio Giuseppe fu Giovanni, residente a Udine;
Zunarelli Eugenio fu Pietro, residente a Genova.

Roma, addì 29 luglio 1949

Il Ministro: GRASSI

(3096)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 maggio 1949.
Proroga della gestione commissariale del comune di Marcedusa (Catanzaro).

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, venne sciolto il Consiglio comunale di Marcedusa e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il ragioniere capo di prefettura, sig. Michele Silipo.

Il predetto commissario, insediatosi nella carica il 12 marzo 1949, oltre ad affrontare la difficile situazione politica determinatasi in quel Comune in seguito allo scioglimento del Consiglio, ha dovuto curare tutta una serie di provvedimenti intesi a normalizzare i servizi comunali.

E' peraltro opportuno che l'opera da lui iniziata venga proseguita, occorrendo definire importanti questioni comunali e vari problemi attualmente in via di risoluzione.

Rendendosi pertanto necessario, per un maggiore assetto amministrativo dell'ente, prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto prefettizio in data 24 maggio 1949, ai sensi dell'art. 103, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il prefetto: RODANO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 17 febbraio 1949, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Marcedusa ed è stato nominato commissario straordinario al Comune il ragioniere capo di prefettura, sig. Michele Silipo;

Considerato che ragioni di opportunità politiche ed amministrative hanno determinato al 31 luglio 1949 la fissazione della data in cui dovranno svolgersi le elezioni amministrative per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria nel predetto Comune;

Considerato pertanto che occorre prorogare il termine per la gestione commissariale previsto a tre mesi dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Vista la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

Il termine per la gestione straordinaria commissariale per il comune di Marcedusa, affidata al ragioniere capo Michele Silipo, è prorogato fino a sei mesi.

Catanzaro, addì 24 maggio 1949

Il prefetto: RODANO

(3081)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 26 luglio 1949.
Tipi e caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 agosto 1948, n. 1036;

Sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli sfarinati, il pane e la pasta prodotti per il commercio, debbono rispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti nei seguenti articoli.

Art. 2.

SFARINATI

Gli sfarinati destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

a) farine di grano tenero per panificazione:

Denominazione	Caratteristiche su 100 parti di sostanza secca: Acqua massimo	Generi minimo	Generi massimo	Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Tipo 0	14,5 %	0,50	0,60	0,15	9
Tipo 1	14,5 %	—	0,80	0,30	10
Tipo 2	14,5 %	—	0,95	0,50	10

Nelle farine tipo 1 e tipo 2 le ceneri non possono contenere più dello 0,3 % di parte insolubile in acido cloridrico.

E' consentita la produzione di « graniti di grano tenero » le cui caratteristiche corrispondano a quelle della farina tipo 0;

b) sfarinati e semolati di grano duro per pastificazione:

Denominazione	Caratteristiche su 100 parti di sostanza secca: Acqua massimo	Generi minimo	Generi massimo	Cellulosa massimo	Sostanze azotate minimo
Tipo 0	14,5 %	0,65	0,85	0,45	11
Tipo 1	14,5 %	—	1 —	0,60	11,5
Tipo 2	14,5 %	—	1,20	0,90	12

Art. 3.

PANE

Il contenuto di acqua del pane è stabilito come appresso:

pezzature sino a 60 grammi	. massimo	26 %
» da 100 a 250 grammi	»	28 %
» da 300 a 500 grammi	»	32 %
» da 600 a 1000 grammi .	»	35 %
» oltre 1500 grammi .	»	40 %

Le altre caratteristiche analitiche debbono corrispondere a quelle delle farine con le quali il pane è confezionato.

E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri delle farine con le quali il pane venga confezionato.

Art. 4.

PASTA

Le paste alimentari che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni, corrispondenti ai tipi di sfarinati e semolati impiegati nella loro fabbricazione, e debbono rispondere ai seguenti requisiti:

Denominazione	Acqua massimo %	Acidità in gradi massimo % su 100 parti di sostanza secca
—	—	—
Tipo 0	12,5	4
Tipo 1	12,5	4
Tipo 2	12,5	5

Le altre caratteristiche analitiche debbono corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali la pasta è stata confezionata.

Disposizioni generali

Art. 5.

I sacchi contenenti gli sfarinati debbono essere piombati e recare il cartellino che indichi il nome del molino macinatore, la data di produzione ed il tipo del prodotto secondo la nomenclatura stabilita al precedente art. 2.

Gli involucri contenenti la pasta debbono essere piombati o comunque sigillati e debbono recare un cartellino che indichi il nome del pastificio produttore, la data di produzione ed il tipo di prodotto secondo la nomenclatura stabilita dal precedente art. 4, nonchè l'indicazione se la pasta sia stata fabbricata esclusivamente con sfarinati e semolati di grano duro o se si siano invece utilizzati in miscela sfarinati di grano tenero.

Le scorte di sfarinate e di pasta giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso pastifici, panifici e commercianti grossisti e contenute in sacchi od involucri non recanti l'indicazione del tipo possono essere smaltite entro il termine massimo di trenta giorni da tale data.

Art. 6.

Per consentire la produzione di farine di tipo a resa « integrale » e « semintegrale » e di « farinetta di grano duro » impiegate nella confezione del pane e della pasta saranno concesse deroghe alle norme contenute nei precedenti articoli 2 e 3, fermo restando quando disposto all'art. 4, con successivi decreti, che verranno emessi dall'Alto Commissario per l'alimentazione su proposta dei prefetti delle provincie interessate.

Art. 7.

E' abrogato il decreto commissariale 17 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1948.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1949

L'Alto Commissario: RONCHI

(3112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 179 del 29 luglio 1949 riguardante i prezzi delle merci del programma E.R.P.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 179 del 29 luglio 1949 ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le seguenti merci importate con il programma E.R.P.:

24. *Radio.* — I prezzi di cessione all'Alto Commissariato Igiene e Sanità Pubblica del 1° lotto di sali radio contenuti nelle apposite apparecchiature vengono fissati come appresso:

		Ciascuno
a) tubi di platino da 10 mgr. RA EL, lunghezza 27,7 mm., spessore parete 1 mm., P. T. compresi sali radio	L.	148.382,02
b) tubi di platino da 20 mgr. RA EL, lunghezza 27,7 mm., spessore parete 1 mm., P. T. compresi sali radio	»	278.451,46
c) tubi di platino da 30 mgr. RA EL, lunghezza 27,7 mm., spessore parete 1 mm. compresi sali radio	»	410.200,97
d) aghi in platino da 1 mmgr. RA EL, lunghezza totale 27,7 mm., spessore parete 0,5 mm., P. T.	»	21.263,29
e) aghi in platino da 2 mmgr. RA EL, lunghezza totale 44 mm., spessore parete 0,5 mm.. P. T	»	36.647,41
f) aghi in platino da 2 mmgr, RA EL, lunghezza totale 27,7 mm., spessore parete 0,5 mm., P. T	»	34.809,77

25. *Attrezzature radiologiche.* — Vengono fissati come appresso i prezzi di cessione agli Enti di pubblica assistenza sanitaria delle attrezzature radiologiche sotto indicate:

		Ciascuno
a) tubi radiologici « Eureka » per raggi X con innesto e interruttore a due fuochi	L.	75.000 —
b) tubi bifocali in olio e cuffia originali GEMP-CO mod. D X 2,0-4,5 catalogo D 1001 AB, completi di cavi A.T. con innesti per detti, catalogo C 1638 LA	»	250.000 —
c) n. 50 tubi di ricambio mod. DX 2,0-4,5 cat. D-0034 B originali GEMP-CO solo tubo	»	80.000 —
d) tubi ad anodo rotante bifocali modello CRT 1-2,50 CY-cat. D 1002 BA, completi di cavi A.T. per detti, cat. C 1638 LA (coppia originali GEMP-CO	»	550.000 —
e) tubi ad anodo rotante bifocali mod. CRT 1-2,50 CY di ricambio per detti	»	229.000 —
f) apparecchi radiologici da corsia GEMP-CO mod. A 0011 W D 3	»	1.078.000 —
g) apparecchi radiologici per media diagnostica R 38 originali GEMP-CO mod. A 0525 B Alimentazione 120 - 220 - EV-50 CY	»	2.179.000 —
h) tubi per terapia in aria 200 KV 5 MA Originali GEMP-CO Mod. 4 UD, Cat. D 2007 A	»	170.000 —
i) tubi per terapia 400 KV originali GEMP-CO mod. XPT cat. D 20110 (solo tubo) 5 MA	»	945.000 —
l) dosimetri condensatore Victoreen originali GEMP-CO con una sola camera di ionizzazione da 25 R	»	208.000 —
m) tubi D.G. 200 per terapia profonda con flangia di montaggio al centro	»	676.000 —
n) ML 70 DE valvole per tubi per terapia profonda	»	140.000 —

(3107)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913 n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Giugiario Romano, residente nel comune di Genova, l'8 agosto 1949;

Nogara Carlo, residente nel comune di Milano, l'11 agosto 1949;

Gentilucci Edmondo, residente nel comune di Tolentino, distretto notarile di Macerata, il 20 agosto 1949;

Moscatelli Nicola, residente nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo, il 24 agosto 1949;

Albanese Pasquale, residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, il 29 agosto 1949.

(3108)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 29 luglio 1949:

Miata Giuseppe, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti;

Cavallier Francesco, notaio residente nel comune di Argenta, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Lizzano in Belvedere, distretto notarile di Bologna;

Paolella Saverio, notaio residente nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Porretta Terme, stesso distretto;

Parisella Pierino, notaio residente nel comune di Torrecuso, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino;

Castrogiovanni Francesco, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Linguaglossa, stesso distretto;

Fornoni Renato, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano.

(3109)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nelle zone venatorie di Candia Lomellina e Breme (Pavia)

Fino al 31 dicembre 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nelle zone della provincia di Pavia, della estensione complessiva di ettari 141 circa, comprese nei comuni di Candia Lomellina e Breme, delimitate dai seguenti confini:

Zona A):

a *levante* con inclinazione di nord cavo colatore e strada privata che dalla vicinale della Bellatia porta allo scaricatore;

a *mezzogiorno* con inclinazione di levante l'argine della « Rinalda » e la Sesia Morta;

a *ponente* con inclinazione di sud ancora la Sesia Morta e l'argine consorziale della Bellaria con al di là la provincia di Alessandria;

a *nord* la strada privata della Bellaria.

Zona B):

a *levante* in linea sinuosa la Sesia Morta;

a *sud* e *ponente* il fiume Po e Argine di golena;

a *notte*: strada campestre dividente le tenute « Rinalda » e « Cesarina ».

(3039)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Bastia Mondovì (Cuneo)

Fino al 31 dicembre 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 237 circa, compresa nel comune di Bastia Mondovì, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: fiume Tanaro, partendo dalla Centrale fratelli Borra fino al fossato Galletto;

a *nord est*: fossato Galletto fino alla frazione Sulle Rocche;

ad *est*: frazione Sulle Rocche alla cascina Casa Nuova;

a *sud*: Casa Nuova alla Cascina Cascinetta;

a *sud ovest*: dalla Cascina Cascinetta lungo il fossato, che delimita il comune di Bastia da quello di Cigliè fino al fiume Tanaro;

ad *ovest*: fiume Tanaro fino alla presa del canale della Centrale Fratelli Borra, da questo punto segue il canale fino alla Centrale.

(3038)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto (Milano).

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, della estensione di ettari 1920 circa, compresa nei comuni di Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Lentate-Lazzate;

strada comunale Lazzate-Misinto-Cogliate-S. Damiano-Ceriano Laghetto;

strada comunale Ceriano Laghetto-Cesano Maderno-bivio per la Comacina;

strada comunale bivio per la Comacina per Seveso-Barlassina-Lentate.

(3040)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cengio, Millesimo e Cosseria (Savona)

Per il periodo 15 luglio 1949-14 luglio 1952, i fondi siti nei comuni di Cengio, Millesimo e Cosseria (Savona), della estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: linea ferroviaria Torino-Savona, tratto fra Cengio (Bormida) e frazione Rossi di Cosseria;

ad *est*: strada comunale Montecola-Cosseria, strada Cosseria-Frazione Rossi;

a *sud*: abitato di Millesimo, strada nazionale Piemonte fino a Montecala;

ad *ovest*: abitato di Cengio, strada provinciale da Cengio a Millesimo.

(3042)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Copparo (Ferrara)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Copparo (Ferrara), della estensione di ettari 335 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*, strada comunale Piumana-Coccanile e beneficio parrocchiale di Coccanile;

ad *est*, canale di bonifica Acque Alte;

a *sud*, strada comunale Cesta-Ambrogio;

ad *ovest*, strada Coccanile-Ambrogio.

(3045)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Matelica (Macerata)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Matelica (Macerata), della estensione di ettari 832 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Lolli Cerbelli; beni del comune di Matelica;

Finaguerra De Sanctis; capitolato dei Canonici di Sanseverino Marche; Poduti, Salvi.

(3043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 164

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 3 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	79 —
Id. 3,50 % 1902	72,85
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % 1936	95,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 3 agosto 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Dispone:

La signorina Stefanini Anna fu G. Battista è confermata nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(3047)

Nomina del Commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Goni (Cagliari), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 15 luglio 1949 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Goni (Cagliari) e mette l'azienda in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della citata legge bancaria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Agus Pierantonio fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Goni (Cagliari) ed i signori Balloi Raffaele fu Battista, Ferreli Pietro fu Antonio e Loddo Giulio fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(3056)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Concorso per titoli ed esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 125, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli e per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al concorso predetto può partecipare il personale di ruolo del gruppo immediatamente inferiore nonchè il personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei Servizi del soppresso Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo in conformità dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli: diploma di laurea in giurisprudenza e in economia e commercio o in scienze politiche o in lettere o in lingue e letterature straniere, ovvero un titolo di studio equipollente rilasciato da una Università o da un altro Istituto d'istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 6, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto 56, Roma) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti nel gruppo *B* ovvero, se appartenenti al personale non di ruolo, la data di assunzione e la qualifica ricoperta.

Art. 6.

I candidati che appartengono ai ruoli di gruppo *B* debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. - Copia dello stato matricolare qualora facciano parte del ruolo del Commissariato per il Turismo.

2. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

3. - Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

4. Diploma originale di laurea di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, nonchè certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea ove questo non risulti indicato nel diploma di laurea.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Università o Istituto d'istruzione superiore presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità accademica;

5. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 del primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal Presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 10.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 7.

I documenti di cui al n. 2 del primo comma del precedente art. 6 e alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

I candidati, oltre a quelli prescritti dal precedente art. 6, possono presentare ogni altro titolo o documento relativo a studi compiuti o ad attività esercitata, nonchè pubblicazioni o monografie a stampa.

Art. 9.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni.

Art. 10.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1, del 26 maggio 1942, dello Stato Maggiore regio esercito.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione della domanda.

Art. 12.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

1) Diritto civile;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni;
4) Diritto internazionale pubblico;
5) Economia politica;
6) Nozioni di statistica;
7) Legislazione sulla stampa, sullo spettacolo e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica;
8) Una lingua straniera, a scelta del candidato, il quale deve dar prova di saperla tradurre in italiano — e dall'italiano se trattasi della lingua francese — e leggere con sicurezza.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3). La prova orale verterà su tutto il programma.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

La valutazione dei titoli esibiti dai candidati sarà effettuata dalla Commissione in base a criteri di massima preventivamente stabiliti, mediante l'attribuzione di appositi coefficienti espressi in ventesimi.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè dal coefficiente di valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, relative alle preferenze per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 17.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata in conformità dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e cioè sarà presieduta da un funzionario di grado 4° e composta di due funzionari di grado 6° nonchè del Capo del personale dei servizi dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 19.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, foglio n. 277.

(3087)

Concorso per titoli ed esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 125, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli e per esami a tre posti d'alunno d'ordine in prova nel ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al concorso predetto può partecipare il personale di ruolo del gruppo immediatamente inferiore nonchè il personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei Servizi del soppresso Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo in conformità dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di scuola media inferiore. Potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente almeno per un anno le mansioni proprie del gruppo C.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 6, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto n. 56, Roma) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti ovvero, se appartenenti al personale non di ruolo, data di assunzione e la qualifica ricoperta.

Nella domanda stessa il candidato indicherà se intende sostenere la prova facoltativa di stenodattilografia.

Art. 6.

I dipendenti di ruolo debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Copia dello stato matricolare qualora facciano parte del ruolo del Commissariato per il turismo;
2. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;
3. - Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
4. Diploma originale del titolo di studio indicati nell'art. 2, nonchè certificato rilasciato dalla competente Autorità scolastica da cui risultino i voti riportati nell'esame di licenza.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dalla Scuola o Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

5. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 del primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal Presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 10.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *d*, *e* ed *f* del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 7.

I documenti di cui al n. 2 del primo comma del precedente art. 6 e alle lettere *b*, *c*, *d*, ed *e* del secondo comma dello stesso articolo debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

I candidati, oltre a quelli prescritti dal precedente art. 6, possono presentare ogni altro titolo o documento relativo a studi compiuti o ad attività esercitata.

Art. 9.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni.

Art. 10.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, devono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare del 1937, e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1, del 26 maggio 1942, dello Stato Maggiore regio esercito.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione della domanda.

Art. 12.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
3) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
4) Nozioni elementari di statistica;
5) Dattilografia;
6) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2). La prova orale verterà su tutto il programma.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

La valutazione dei titoli esibiti dai candidati sarà effettuata dalla Commissione in base a criteri di massima preventivamente stabiliti, mediante l'attribuzione di appositi coefficienti espressi in ventesimi.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè dal coefficiente di valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, relative alle preferenze per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 17.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata in conformità dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e cioè sarà presieduta da un funzionario di grado non inferiore al 6° e composta di due funzionari di grado 7° nonchè del Capo del personale dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine di gruppo *C* dei Servizi dipedenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 19.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1949.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1949
Registro Presidenza n. 27, *foglio n.* 277

(3088)

PREFETTURA DI BRINDISI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 17743 del 2 luglio 1949, con cui veniva approvata la graduatoria per il concorso a medico condotto nella provincia di Brindisi;

Visto, dall'esame dei verbali, che per un materiale errore di somma il dott. Muscogiuri Noè è stato classificato al 20° posto con punti 87,50 mentre doveva essere classificato al 19° posto con punti 96,25;

Ritenuto di dover rettificare la graduatoria in questione;

Decreta:

E' rettificato il decreto di cui alle premesse nel senso che il dott. Muscogiuri Noè prende posto nella graduatoria dei medici risultati idonei al concorso per medico condotto nella provincia di Brindisi al 10° posto subito dopo il dott. De Fazio Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della Provincia, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 14 luglio 1949

Il Prefetto

(3002)

Assegnazioni delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 17744 del 2 luglio 1949, con cui vengono assegnate le sedi ai candidati vincitori del concorso a medico condotto nella provincia di Brindisi;

Visto il proprio decreto n. 18866/3 del 14 luglio 1949, con cui viene rettificata la graduatoria del concorso stesso;

Ritenuto di dover modificare anche l'assegnazione delle sedi, in conseguenza;

Decreta:

Il decreto n. 17744 del 2 luglio 1949, viene rettificato nel senso che ai vincitori del concorso di cui alle premesse vengono assegnate le seguenti sedi:

1. Ruggiero Adelchi, Francavilla Fontana (1ª condotta) . . . punti 141 —
2. Ruggiero Carlo, San Vito dei Normanni » 123,75
3. Tramacera Francesco, Brindisi (2ª condotta) . . . » 114,75
4. Leo Giuseppe, Carovigno » 111,50
5. Cavalieri Pasquale, Mesagne (1ª condotta) » 108,50
6. Manca Lorenzo, S. Pietro V. (1ª condotta) » 106,75
7. Macchia Luigi, Brindisi (4ª condotta) » 100 —
8. Ronzini Mario, Latiano » 97,50
9. Muscogiuri Noè, Torre Santa Susanna » 96,25
10. Nardone Crescenzo, Ostuni (2ª condotta) » 95 —
11. Verdile Mario, San Pietro V. (2ª condotta) . . . punti 94,25
12. Ferramosca Alberto, Fasano, Pezze di Greco . . . . » 93,75
13. Rini Gaetano, Torchiarolo . . . . » 93 —
14. Settanni Teodosio, Ceglie M. (2ª condotta) . . . » 91 —
15. Tarantini Aldo, Brindisi (5ª condotta) . » 89,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 14 luglio 1949

Il Prefetto

(3003)

PREFETTURA DI COMO

Esito del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visti gli atti relativi al concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 55176/20400.12.23 del 9 maggio 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la quale ha ritenuto idoneo l'unico candidato dott. Bonezzi Gino con punti 142/150;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 75, 76, 77, 78 del regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935, e la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente le norme transitorie per i concorsi sanitari;

Decreta:

Il dott. Bonezzi Gino è dichiarato vincitore del concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como.

Como, addì 15 luglio 1949

Il prefetto: GIAMMICHELE

(3004)

PREFETTURA DI VARESE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria degli idonei del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Varese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 giugno 1949, n. 134, il nome del candidato dott. Foschi, erroneamente indicato in: *Mario*, deve intendersi rettificato in: *Mauro*.

(2955)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.